

Polizza C.A.R. Schema Tipo 2.3

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



ZURICH®

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

C.A.R. Contractor's All Risks™
Appalti pubblici

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i danni materiali e diretti di esecuzione subiti da un'opera nel corso dell'attività di costruzione a nuovo o in ristrutturazione, i danni involontariamente causati a terzi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo di assicurazione da qualunque causa determinati.
- ✓ i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, di cui l'assicurato sia civilmente responsabile.

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.

Le garanzie vengono prestate sino al raggiungimento dei limiti di indennizzo/risarcimento e massimali indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Le franchigie, gli scoperti e i danni che eccedono i massimali pattuiti.**
- ✗ **Danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.**
- ✗ **Danni che, pur essendosi verificati durante i periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.**
- ✗ **I difetti di rendimento dei beni assicurati.**



Ci sono limiti di copertura?

La copertura per i danni alle cose è prestata a condizione che:

- ! per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Compagnia può in qualunque momento avere accesso;
- ! il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 30, comma 6, dalla Legge;
- ! venga fornita copia del capitolato speciale di appalto e del contratto d'appalto o verbale di aggiudicazione da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;
- ! siano effettuati i collaudi in corso d'opera e siano stati presentati i relativi elaborati;
- ! Il contraente abbia indicato alla Compagnia nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

In riferimento alla garanzia danni alle cose:

- ! i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- ! i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
- ! le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
- ! dolo dell'assicurato;

La sezione relativa alla responsabilità civile è operante a condizione che:

- ! il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia a tutte le ore chiaramente visibile;
- ! che il committente abbia designato il responsabile dei Lavori, nonché, nei casi previsti il coordinatore per l'esecuzione dei Lavori in materia di sicurezza.

In riferimento alla garanzia responsabilità civile verso terzi:

- ! i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale nell'ambito dell'ubicazione del rischio dichiarata dal contraente.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Nel corso del contratto, devono essere comunicate tempestivamente per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio (ad esempio, modifiche o migliorie all'impianto).

In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, Zurich potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente o parzialmente alle prestazioni previste nel contratto.

- Il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare tempestivamente e per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.

L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede il pagamento in soluzione unica ed anticipata del premio.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal committente o dal contraente e finisce alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate. L'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti delle opere secondo la loro destinazione equivale ad emissione del collaudo provvisorio.

L'assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La proroga verrà concessa a condizioni da concordare di volta in volta.

Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Compagnia indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario l'invio di alcuna disdetta.

Diritto di recesso non previsto.